



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere (Relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14 del 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, come modificato, da ultimo, dalla deliberazione n. 111/CP/2023 del 14 aprile 2023 (versione aggiornata n. 1-2023);

VISTO l'art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, introdotto dall'art. 1 del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113, concernente *“Competenze della Corte di conti in materia di contratti collettivi del personale”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (TUPL) e, in particolare, il Titolo III rubricato *“Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale”*;

VISTA la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m., concernente *“Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento”*;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 966 del 28 giugno 2019, con la quale sono state diramate le direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (di seguito A.P.Ra.N.) per la stipula di accordi riguardanti il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al personale coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi degli articoli 47 bis della l.p. n. 7/1997 e 5 bis della l.p. n. 2/2016;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 2045 del 20 ottobre 2023, avente ad oggetto *“Modificazione della deliberazione n. 966 di data 28 giugno 2019 concernente le direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) per la stipula di accordi riguardanti il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al personale coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi degli articoli 47 bis della l.p. n. 7/1997 e 5 bis della l.p. n. 2/2016”*.

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 734 del 23 maggio 2024, avente ad oggetto *“Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo per il riconoscimento di retribuzioni incentivanti per il personale dell'area delle categorie del Comparto Sanità coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi dell'art. 5bis della l.p. n. 2/2016, siglata in data 24 aprile 2024 dall'A.P.Ra.N. e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative”*.

EVIDENZIATO che la deliberazione della Giunta provinciale n. 734 del 23 maggio 2024 autorizza l'A.P.Ra.N. ai sensi dell'art. 60, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo per il riconoscimento di retribuzioni incentivanti per il personale dell'area delle categorie del Comparto Sanità coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi dell'art. 5bis della l.p. n. 2/2016, siglata in data 24 aprile 2024 dall'A.P.Ra.N. e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative, previa certificazione positiva da parte della sezione di controllo della Corte dei conti di Trento.

VISTA la nota del Presidente dell'A.P.Ra.N. prot. n. 27/2024/400071/2-2023-5 del 27 maggio 2024, registrata al prot. Corte dei conti n. 1166, di pari data, con la quale è stata trasmessa la suddetta ipotesi di accordo siglata dall'A.P.Ra.N., nonché la relativa relazione tecnica di accompagnamento, per la prescritta certificazione da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

RILEVATO, dagli atti inviati, che il limite massimo di spesa per gli incentivi regolati dall'ipotesi di accordo risulta unicamente definito dagli accantonamenti disposti dall'A.P.S.S., come indicato con nota del 5 aprile 2024 (prot. A.P.S.S. n. 62701), allegata come parte integrante alla relazione dell'A.P.Ra.N. Nello specifico risultano accantonati: 540.000 euro per l'anno 2019; 480.000 euro per il 2020; 512.454,15 euro per il 2021; 474.365,09 euro per il 2022 e un importo (presunto) di 520.000 euro per il 2023.

VISTA la nota del Cons. Beltrame prot. n. 1222 del 4 giugno 2024, con la quale è stato chiesto all'A.P.Ra.N., di allegare una nota di illustrazione dei criteri adottati dall'A.P.S.S. per quantificare l'impatto finanziario e la relativa copertura, indicando i criteri metodologici e aritmetici seguiti per gli accantonamenti effettuati dall'anno 2019 al 2023 a titolo di fondo incentivi per funzioni tecniche;

ESAMINATA la nota di riscontro dell'A.P.Ra.N. prot. n. 27/2024/438104/2-2023-5 del 6 giugno 2024, registrata al protocollo Corte dei conti n. 1247, in data 7 giugno 2024;

PRESO ATTO della documentazione inviata dall'A.P.Ra.N., con nota prot. n. 27/2024/438104/2-2023-5 del 6 giugno 2024;

DATO ATTO, secondo quanto specificato da A.P.Ra.N. e dall'esame dei bilanci d'esercizio di A.P.S.S., della compatibilità dei costi derivante dall'ipotesi di accordo con le risorse disponibili nella parte B. 5) Altri Fondi Oneri dello Stato patrimoniale;

VISTA l'ordinanza n. 31/2024, con la quale il Presidente della Sezione ha assegnato al Cons. Marilisa Beltrame le funzioni dell'attività di controllo finalizzata alla certificazione dell'ipotesi di accordo per il riconoscimento di retribuzioni incentivanti per il personale dell'area delle categorie del Comparto Sanità coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi dell'art. 5bis della l.p. n. 2/2016, pervenuta, in data 27 maggio 2024 dall'A.P.Ra.N.;

VISTA l'ordinanza n. 32/2024 del 7 giugno 2024 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, Cons. Marilisa Beltrame ed esaminata la documentazione agli atti:

DELIBERA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, come introdotto dal d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113, e dell'art. 11, c. 4, lett. f), della l. 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell'art. 47 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la positiva certificazione dell'attendibilità dei costi e della loro compatibilità finanziaria ed economica con le risorse disponibili nel bilancio dell'A.P.S.S. della Provincia autonoma di Trento, dell' *"Ipotesi di accordo per il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al personale del Comparto Sanità – Area delle categorie – coinvolto nelle procedure per la realizzazione dei lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi dell'art. 5bis della l.p. n. 2/2016"*, **fatte salve le osservazioni e quanto illustrato nell'unito Rapporto di certificazione, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.**

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Presidente dell'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale della Provincia autonoma di Trento, per il seguito di competenza, anche ai fini della pubblicazione sul sito dell'Agenzia e degli enti interessati.

Così deciso nella camera di consiglio del 7 giugno 2024.

Il Relatore

Cons. Marilisa BELTRAME

(Firmato digitalmente)

Il Presidente

Pres. Anna Maria Rita LENTINI

(Firmato digitalmente)

Depositata in segreteria

Per Il Dirigente

Dott. Aldo PAOLICELLI

(Firmato digitalmente)

RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE

Ipotesi di accordo per il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al personale del Comparto Sanità – Area delle categorie – coinvolto nelle procedure per la realizzazione dei lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi dell'art. 5bis della l.p. n. 2/2016.

1. L'ipotesi di accordo in esame è stata trasmessa con nota a firma del Presidente dell'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziabile della Provincia autonoma di Trento (di seguito indicata come A.P.Ra.N.) del 27 maggio 2024, prot. n. 27/2024/400071/2-2023-5, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo n. 1166 di pari data.

2. Unitamente all'ipotesi di accordo, siglata in data 24 aprile 2024, sono state trasmesse:

- la relazione tecnica di accompagnamento predisposta dall'A.P.Ra.N., con la nota A.P.S.S. del 5 aprile 2024 (prot. A.P.S.S. n. 62701);
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 966 del 28 giugno 2019, contenente le direttive all'A.P.Ra.N. per la stipula di accordi riguardanti il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al personale coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi degli articoli 47 bis della l.p. n. 7/1997 e 5 bis della l.p. n. 2/2016;
- la deliberazione n. 2045 del 20 ottobre 2023, avente ad oggetto "Modificazione della deliberazione n. 966 di data 28 giugno 2019 concernente le direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziabile (A.P.Ra.N.) per la stipula di accordi riguardanti il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al personale coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi degli articoli 47 bis della l.p. n. 7/1997 e 5 bis della l.p. n. 2/2016;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 734 del 23 maggio 2024, di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo in esame.

3. In via preliminare, si rileva che la nota di trasmissione dell'accordo in oggetto evidenzia che l'invio viene effettuato ai fini della certificazione prevista dall'art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305. Al riguardo si precisa che il citato art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988 è stato introdotto a seguito dell'approvazione dell'art. 1 del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113 (in G.U. n. 190 del 16 agosto 2023, in vigore dal 31 agosto 2023), il quale prevede che "1. Per le finalità dell'articolo 11, comma 4, lettera f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano certificano che la quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale sia compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio regionali o

provinciali, previa valutazione dell'attendibilità dei costi quantificati. Per ciascuna certificazione contrattuale le predette sezioni possono richiedere elementi istruttori e di valutazione a esperti designati, con oneri a proprio carico, dalla Regione o da ciascuna Provincia autonoma, d'intesa con la competente sezione di controllo della Corte dei conti, oppure al collegio dei revisori dei conti istituito presso i medesimi enti. Decorso quindici giorni dalla trasmissione delle ipotesi di accordo la certificazione si intende effettuata e il contratto può essere definitivamente sottoscritto.

2. In caso di certificazione non positiva le parti contrattuali non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e assumono le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, riattivando la procedura prevista dal comma 1. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente, ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.”.

4. L'A.P.Ra.N. ha trasmesso l'ipotesi di accordo alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la certificazione prescritta dall'art. 11, c. 4, lett. f) della l. n. 59 del 1997 e dell'art. 47 del d.lgs. n. 165/2001, ora recepita anche dal d.P.R. n. 305/1988, per effetto del d.lgs. n. 113/2023.

In merito si precisa che lo scrutinio di questa Sezione di controllo ha ad oggetto esclusivamente l'ipotesi di accordo in esame e non può riferirsi né spiegare alcun effetto relativamente ai contratti collettivi sottostanti, alle eventuali previsioni di essi richiamate né, *a fortiori*, alle relative conseguenze economiche e finanziarie, in particolare ove non previamente trasmessi per il controllo della Corte.

5. L'ipotesi di accordo consta di 11 articoli.

L'art. 1 definisce il campo di applicazione dell'ipotesi di accordo, ovvero il personale del comparto di cui all'art. 4, c. 1, punto 2, del D.P.P. n. 44-/Leg. di data 20 novembre 2003, come sostituito dall'art. 2 del D.P.P. n. 9-62/Leg. di data 16 giugno 2017.

L'art. 2 indica il personale destinatario delle retribuzioni incentivanti che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle procedure di scelta del contraente poste in essere dall'A.P.S.S., con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale, rientrando nella sfera di interesse dell'A.P.S.S. e al personale che svolge funzioni di Responsabile del procedimento e di Direttore dell'esecuzione del contratto.

Gli artt. 3 e 4 individuano le funzioni e le attività attribuibili ai soggetti interessati all'incentivo precisando i criteri per la scelta.

L'art. 5 estende, qualora non fossero presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, al dirigente responsabile del procedimento della stazione appaltante, la possibilità di proporre alla direzione aziendale di incaricare personale di altri enti del sistema provinciale. A

detto personale sono riconosciute retribuzioni incentivanti analoghe a quelle previste da questo accordo.

L'art. 6 sancisce la compatibilità e i limiti di impiego nonché l'ammontare del compenso incentivante e i limiti di cumulabilità tra i compensi dell'ipotesi di accordo.

L'art. 7 definisce l'approvazione con atto amministrativo degli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno collaborato alla loro produzione secondo gli incarichi conferiti. Tali elaborati restano di proprietà piena ed esclusiva della stazione appaltante.

L'art. 8 quantifica la spesa per le retribuzioni incentivanti: fino al 31 dicembre 2023 in base alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 966/2019 mentre dal 1° gennaio 2024 secondo le nuove indicazioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2045/2023.

L'art. 9 stabilisce che *“le somme destinate alla remunerazione per l'effettuazione delle procedure di gara per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, come derivanti dagli accantonamenti disposti [...] sono ripartiti nel rispetto delle percentuali [...] indicate nell'allegato 1)”*.

L'art. 10 definisce le modalità di accertamento dell'effettivo svolgimento delle specifiche funzioni da parte dei dipendenti incaricati e le tempistiche nell'erogazione delle somme incentivanti (entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento alle prestazioni rese nell'anno precedente).

L'art. 11 prevede che le retribuzioni incentivanti regolate dall'ipotesi di accordo sono erogate con la medesima decorrenza degli accantonamenti disposti dall'A.P.S.S.

6. La relazione tecnica di accompagnamento predisposta dall'A.P.Ra.N. contiene la premessa, il contenuto e le indicazioni circa la copertura finanziaria dell'ipotesi di accordo.

Il limite massimo di spesa per gli incentivi regolati dall'ipotesi di accordo appare definito dagli accantonamenti disposti dall'A.P.S.S. e ciò in applicazione dell'art. 9, come indicato nella nota del 5 aprile 2024, allegata quale parte integrante alla Relazione di A.P.Ra.N.. Tale interpretazione è suffragata dalla relazione tecnica di accompagnamento di A.P.Ra.N. al paragrafo “3. Copertura finanziaria dell'ipotesi di accordo di data 24 aprile 2024” ove, testualmente, viene indicato come *“gli accantonamenti disposti dall'ente con le modalità indicate dal citato art. 5 bis costituiscono quindi il limite massimo di spesa per gli incentivi regolati dall'ipotesi di accordo in esame”*.

7. Secondo quanto illustrato dall'A.P.S.S. con nota di riscontro istruttorio (di data 6 giugno 2024 prot. n. 103557), in ordine alle modalità osservate dall'Azienda dal 2018 al 2024 per la quantificazione degli accantonamenti a copertura degli incentivi in esame, i criteri metodologici utilizzati dall'Azienda hanno preso in considerazione:

- per l'anno 2018: € 400.000, importo calcolato sul 2% del valore dei contratti per servizi e forniture le cui procedure sono state avviate (o rinnovate) nell'anno; tale importo appare successivamente rideterminato in € 270.000 in occasione della quantificazione operata per il bilancio 2019;
- per l'anno 2019: € 270.000, importo calcolato sulle singole delibere e determine che hanno avviato i procedimenti di gara nell'anno (gli importi 2018 e 2019 sono stato unificati con un'iscrizione pari ad € 540.000 rilevata nel bilancio 2019);
- per l'anno 2020: € 480.000, in considerazione dell'avvenuto avvio - nell'anno - di alcune gare di servizi a valenza pluriennale e di significativa complessità e valore economico;
- per l'anno 2021: € 512.454,15, calcolato su ciascuna procedura attivata;
- per l'anno 2022: € 474.365,09, calcolato su ciascuna procedura attivata
- per l'anno 2023: stimato in € 520.000 (poiché il bilancio 2023 non risulta ancora approvato).

L'A.P.S.S. precisa che nei calcoli operati per la quantificazione dell'accantonamento sino alla definizione dei principi specifici adottati con delibera della Giunta n. 966/2019 (i quali - nelle successive proiezioni - hanno consentito di precisare maggiormente l'impatto finanziario) non è stato preso in considerazione il dato esatto dei potenziali aventi diritto ovvero dei dipendenti officiabili degli incarichi presentanti incentivi, ma di aver proceduto all'applicazione del requisito oggettivo legato al valore percentuale sulla base d'asta della gara.

L'accantonamento complessivo (relativo agli anni 2019-2023) nello Stato Patrimoniale, precisa ancora l'Azienda, ancorché non calibrato sugli esatti "potenziali aventi diritto", risulterebbe in ogni caso ragionevolmente idoneo e sufficiente in quanto, con l'ipotesi di accordo in esame, è stato chiarito che i Dirigenti non hanno diritto a percepire gli incentivi, nonostante possano rivestire la funzione di RUP o altre funzioni.

La copertura risulta accantonata nello Stato Patrimoniale nella parte B.5) Altri Fondi Oneri, per l'importo di € 2.768.526,83 (al 31 dicembre 2023).

8. Sul piano economico, la misura consiste in un allineamento del trattamento degli incentivi economici per dipendenti pubblici che rivestono funzioni specifiche nello svolgimento di particolari attività nel contesto della preparazione e svolgimento di procedure di gara per lavori, servizi e forniture svolte dall'A.P.S.S., rispetto al trattamento già in atto per gli incentivi tecnici, di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 ed ora all'art. 45 (Incentivi alle funzioni tecniche) del d.lgs. 36/2023. L'ipotesi di accordo in esame appare compatibile con le dinamiche economiche nazionali e l'evoluzione della spesa pubblica in rapporto all'andamento del PIL, nonché - con

riferimento alla dinamica inflattiva – ai dati riportati dall'ISPAT registri un tasso tendenziale a marzo 2024 pari a 0,2% per la provincia di Trento e del 1,2% per l'Italia.

9. Dalla disamina degli atti e dei documenti inviati da A.P.Ra.N. e dall'A.P.S.S. appare che nel corso degli anni in cui è stato operato l'accantonamento (per singolo esercizio finanziario) questo è stato costruito sui dati forniti dal solo Dipartimento Approvvigionamenti e non anche dai Dipartimenti di Ingegneria Clinica; Infrastrutture; Tecnologie (nota prot. 436390 del 6 giugno 2024 del Servizio Bilancio; dato confermato anche in altre comunicazioni ad uso interno allegate al riscontro istruttorio dell'A.P.S.S. prot. n. 103557 del 6 giugno 2024).

10. **Tutto quanto sopra premesso, fatte salve le suesposte osservazioni e le precisazioni fornite in relazione tecnica da A.P.Ra.N. in ordine al limite massimo di spesa costituito dagli accantonamenti, si certifica positivamente l'ipotesi di accordo per il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al personale del Comparto Sanità – Area delle categorie – coinvolto nelle procedure per la realizzazione dei lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi dell'art. 5bis della l.p. n. 2/2016, siglata in data 24 aprile 2024 dall'A.P.Ra.N. e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative.**